



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° X / 3952

Seduta del 31/07/2015

---

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSI  
SIMONA BORDONALI  
MARIA CRISTINA CANTU'  
CRISTINA CAPPELLINI  
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA  
MARIO MELAZZINI  
MAURO PAROLINI  
ANTONIO ROSSI  
FABRIZIO SALA  
ALESSANDRO SORTE  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COMPENSAZIONE DEI DANNI DERIVANTI DALLA TOSSINA BOTULINICA (CLOSTRIDIUM BOTULINUM) ALLA DITTA OLZA CASCINA S.S. CON SEDE IN CASALPUSTERLENGO (LO)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Lucia Silvestri

Il Direttore Generale Roberto Cova

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### VISTI:

- la direttiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio ed, in particolare, l'allegato I, che ricomprende tra le zoonosi anche il botulismo;
- il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il Mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUCE L193 1.07.2014);
- il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (pubblicato sulla GUCE L152 24.12.2013);
- la legge 2 giugno 1988, n. 218 "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", in particolare l'articolo 2, comma 3 secondo cui il Ministro della Sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale;
- il decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989, n. 298 Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE;
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale ed in particolare:



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- l'art. 18 (Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti) con cui si stabilisce che sono posti in essere aiuti idonei a sostenere l'attuazione di programmi e misure di lotta contro epizootie, fermi pesca e fitopatie, comprendenti anche misure di indennizzo agli agricoltori e incentivi destinati a favorire la partecipazione delle aziende agricole a programmi di prevenzione ed eradicazione e che con deliberazioni della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione dell'aiuto e di verifica dei danni dichiarati;
- l'art.27 (Strumenti di intervento finanziario) con cui si stabilisce che gli interventi e le iniziative previste nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca possono essere attuati attraverso premi e aiuti che consistono in contributi finanziari, una tantum o periodici, disposti a favore di specifiche categorie di soggetti o in relazione all'adesione a specifici disciplinari;

#### **RIFERITO** a cura del dirigente proponente che:

- il botulismo è una zoonosi di origine alimentare (food borne disease) inserita nel World Animal Health Information Database (WAHID) dell'organizzazione mondiale della sanità animale;
- la Società agricola Olza s.s. con sede in Casalpusterlengo (LO) CF 03025480967 ha inviato nota del 9.07.2013 (n. prot. M1.2013. 038961) alla Direzione Generale Agricoltura avente ad oggetto la richiesta di risarcimento per i danni causati dall'insorgenza di infezione da botulismo (*clostridium botulinum*), allegando relazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" – sezione di Mantova (IZS) del 19/12/12 sull'episodio di botulismo nei bovini dell'allevamento Olza cascina Santa Giulia di Cavenago d'Adda (Lodi) avvenuto nel settembre/ottobre 2012;
- dalla documentazione tecnica allegata all'istanza si può evincere che:
  - l'evento si è contraddistinto per la sua eccezionalità, imprevedibilità e non attribuibilità a fatto dell'impresa;
  - l'evento ha avuto, per la natura stessa della patologia, una tale rapidità da non lasciar possibilità di trattamento con profilassi dedicata ma ha comportato la mera esecuzione dei test di diagnosi e del conseguente abbattimento degli animali, consistente in n. 85 capi di razza bovina frisona da latte, pari a un terzo del bestiame



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

originariamente presente in azienda;

- le operazioni veterinarie sopra descritte sono state disposte dalla competente autorità veterinaria, al fine di evitare sofferenze e nel rispetto del benessere animale dei bovini e che le relative carcasse sono state affidate ad una ditta specializzata in smaltimento sotto la sorveglianza dei servizi pubblici veterinari;
- in situazioni analoghe a quella descritta, per garantire il presidio sulla salute umana, occorre assicurare le condizioni di sicurezza alimentare, di benessere animale e monitorare la zoonosi derivante dalla tossina botulinica così come richiesto d.lgs n.191/2006 art. 4, dalla direttiva 2003/99/CE e dai regolamenti comunitari in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il danno prodotto dalla patologia citata risulta particolarmente gravoso in quanto gli effetti si manifestano in un lasso di tempo breve e tale da non permettere di prendere adeguati provvedimenti a difesa della salute degli animali;
- l'evento ha riguardato unicamente l'azienda Società Agricola Olza s.s. con sede in Casalpusterlengo (LO) CF 03025480967 in quanto, l'intossicazione da botulino è stata causata, da quanto accertato dalle autorità sanitarie, dall'ingestione da parte degli animali di foraggio contaminato distribuito dall'azienda nella razione alimentare e proveniente dalle proprie coltivazioni, per cui autoprodotta e autoconsumata interamente e non ceduta ad altri;
- la ditta in questione è una piccola impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nel rispetto delle condizioni previste dall'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
- la valutazione del ristoro del danno da riconoscere alla Società agricola Olza s.s. Cascina Olza di Casalpusterlengo (LO) avverrà secondo le modalità previste nell'allegato A "Disposizioni per la compensazione dei danni causati dalla Tossina Botulinica "parte integrante e sostanziale al presente atto;

**RITENUTO** pertanto:

- di approvare, ai fini del riconoscimento alla ditta Società Agricola Olza s.s.



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

con sede in Casalpusterlengo (LO) CF 03025480967 di una compensazione dei danni subiti, nei limiti previsti dall'art. 26 paragrafi da 1 a 6 e 9 del regolamento (UE) 702/2014 nonché dagli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 del regolamento (UE) 1408/2013, le "Disposizioni per la compensazione dei danni causati dalla Tossina Botulinica" allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

- di disporre che il riconoscimento e la quantificazione del danno subito nonché della misura della compensazione saranno valutati secondo le disposizioni allegate dalle competenti strutture della Direzione Generale Agricoltura;
- di prevedere, per la concessione dell'aiuto sopra descritto, una spesa massima di Euro 300.000,00 a valere sul capitolo 16.01.104.8575 del Bilancio Regionale 2015;
- di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative alle disposizioni di cui all'allegato A e il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale del presente atto ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione stessa;
- di subordinare l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato A alla positiva conclusione della procedura richiamata al punto precedente e specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- di attuare le disposizioni di cui all'allegato A nel rispetto degli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto incentivazione", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazioni", 12 "Relazioni", 13 "Controllo" e 26 "Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali" del regolamento (UE) n. 702/2014;

**PRECISATO** che, nel rispetto dell'art. 1 par. 5 lett. b) del Reg. (UE) 702/2014, la ditta non potrà essere beneficiaria dell'aiuto se destinataria di un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**A voti unanimi** favorevoli resi nei modi e forme di legge;

#### **DELIBERA**

1. di approvare, ai fini del riconoscimento alla ditta Società Agricola Olza s.s. con sede in Casalpusterlengo (LO) CF 03025480967 di una compensazione dei danni subiti, nei limiti previsti dall'art. 26 paragrafi da 1 a 6 e 9 del regolamento (UE) 702/2014 nonché dagli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 del regolamento (UE) 1408/2013, le "Disposizioni per la compensazione dei danni causati dalla Tossina Botulinica" allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di disporre che il riconoscimento e la quantificazione del danno subito nonché della misura della compensazione saranno valutati secondo le disposizioni allegate dalle competenti strutture della Direzione Generale Agricoltura;
3. di prevedere, per la concessione dell'aiuto sopra descritto, una spesa massima di Euro 300.000,00 a valere sul capitolo 16.01.104.8575 del Bilancio Regionale 2015;
4. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative alle disposizioni di cui all'allegato A e il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale del presente atto ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione stessa;
5. di subordinare l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato A alla positiva conclusione della procedura richiamata al punto precedente e specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014;
6. di attuare le disposizioni di cui all'allegato A nel rispetto degli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto incentivazione", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazioni", 12 "Relazioni", 13 "Controllo" e 26 "Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e



## **Regione Lombardia**

### **LA GIUNTA**

---

dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali" del regolamento (UE) n. 702/2014;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL della Regione Lombardia nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO  
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge